



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58, 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Atto del Governo: 117

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati sta esaminando, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto del Governo n. 117).

In tale contesto la Commissione ha convenuto sull'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni informali sul provvedimento.

L'audizione della FEDERAZIONE COISP avrà luogo nella giornata di lunedì 14 ottobre, alle ore 15.30.

Le modifiche introdotte dallo schema di decreto riguardano in particolare l'organizzazione delle Questure, l'articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico e una nuova strutturazione delle funzioni di coordinamento sanitario ed in parte discendono da esigenze legate al Riordino delle Carriere che ha individuato una carriera unitaria dei funzionari che supera la precedente divisione in ruoli tra commissari e dirigenti ed ha stabilito la natura dirigenziale della qualifica di vice questore aggiunto e della nuova qualifica di vice questore, così come delle corrispondenti qualifiche dei funzionari tecnici e dei medici.

Di seguito è riportato il testo vigente e le modifiche (evidenziate in rosso e grassetto) che il decreto in esame dovrebbe apportare:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 208

Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78

TESTO VIGENTE	MODIFICHE
Art. 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche. 2. L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza è disciplinato dalle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Restano, altresì, ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica	IDENTICO

sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualità di autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE
<p>Art. 2 (Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)</p> <p>1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1 o aprile 1981. n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:</p> <p>a) uffici con funzioni finali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato; 2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici; 3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo; 4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5; 5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera; 6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per i compiti di cui all'articolo 33 della legge I o aprile 1981, n. 121; 7. reparti, centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica 	<p>Art. 2 (Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)</p> <p>1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1 o aprile 1981. n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:</p> <p>a) uffici con funzioni finali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato; 2. commissariati distaccati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici; 3. distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo; 4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5; 5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera; 6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per i compiti di cui all'articolo 33 della legge I o aprile 1981, n. 121; 7. reparti, centri o nuclei istituiti, alle

<p>sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;</p> <p>b) uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istituto superiore di polizia; 2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale; 3. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite; 4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite; 5. zone telecomunicazioni, centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno; <p>2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.</p> <p>2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle sopresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal</p>	<p>dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;</p> <p>b) uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istituto superiore di polizia; 2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale; 3. uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite; 4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite; 5. zone telecomunicazioni, centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno; <p>2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale</p>
--	--

<p>fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata.</p> <p>2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.</p>	<p>degli uffici o reparti di cui al comma 1.</p> <p>2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata. ABROGATO</p> <p>2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.</p>
---	--

TESTO VIGENTE	MODIFICHE
<p>Art. 3 (Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti)</p> <p>1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per l'espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 10 aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.</p> <p>2. Le questure sono ordinate, di massima, in:</p> <p>a) ufficio di gabinetto del questore, anche per l'assolvimento dei compiti di prevenzione generale e di soccorso pubblico e delle funzioni inerenti alla tutela dell'ordine pubblico, nel cui ambito operano l'ufficio provinciale per la gestione automatizzata delle informazioni di polizia e la sala operativa;</p> <p>b) divisione anticrimine, nel cui ambito operano la Squadra Mobile, la DIGOS, l'ufficio criminalità, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni criminosi e per i compiti inerenti alle misure di prevenzione, il gabinetto provinciale di polizia scientifica;</p>	<p>Art. 3 (Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti)</p> <p>1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per l'espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 10 aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.</p> <p>2. Le questure sono ordinate, di massima, in:</p> <p>a) ufficio di gabinetto del questore, anche per l'assolvimento dei compiti di prevenzione generale e di soccorso pubblico e delle funzioni inerenti alla tutela dell'ordine pubblico, nel cui ambito operano l'ufficio provinciale per la gestione automatizzata delle informazioni di polizia e la sala operativa;</p> <p>b) divisione anticrimine, nel cui ambito operano la Squadra Mobile, la DIGOS, l'ufficio criminalità, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni eriminosi e per i compiti inerenti alle misure di prevenzione, il gabinetto provinciale di polizia scientifica;</p>

<p>c) divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione, nel cui ambito operano l'ufficio polizia amministrativa e sociale e l'ufficio polizia dell'immigrazione e degli stranieri;</p> <p>d) uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, dei mezzi, delle risorse logistiche, per quelle amministrativo-contabili, e per quelle di sanità e sicurezza dei lavoratori.</p> <p>3. Alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori di pubblica sicurezza e sono assegnati, per la preposizione all'ufficio di gabinetto e alle divisioni di cui al comma 2 ed ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza e per l'espletamento delle funzioni vicarie, primi dirigenti della Polizia di Stato.</p> <p>4. Al dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie può essere delegata la sovrintendenza a determinati uffici o servizi.</p> <p>5. Le questure aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, determinato a norma del comma 7. In quanto sedi di particolare rilevanza, individuate a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2004, n. 334, alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C.</p> <p>6. In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo, all'occorrenza, l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.</p> <p>7. Con le modalità di cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.</p>	<p>e) divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione, nel cui ambito operano l'ufficio polizia amministrativa e sociale e l'ufficio polizia dell'immigrazione e degli stranieri;</p> <p>d) uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, dei mezzi, delle risorse logistiche, per quelle amministrativo-contabili, e per quelle di sanità e sicurezza dei lavoratori.</p> <p>2. Le questure sono ordinate in:</p> <p>a) ufficio di gabinetto del questore;</p> <p>b) ufficio polizia anticrimine, nel cui ambito opera il gabinetto provinciale di polizia scientifica;</p> <p>c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza;</p> <p>d) Squadra Mobile;</p> <p>e) DIGOS;</p> <p>f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico;</p> <p>g) ufficio immigrazione;</p> <p>h) uno o più uffici per la gestione delle risorse umane, per le funzioni logistiche, informatiche, amministrativo-contabili e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;</p> <p>i) ufficio sanitario provinciale.</p> <p>3. Alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori di pubblica sicurezza e sono assegnati, per la preposizione all'ufficio di gabinetto e alle divisioni di cui al comma 2 ed ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza e per l'espletamento delle funzioni vicarie, primi dirigenti della Polizia di Stato.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:</p> <p>a) primi dirigenti della Polizia di Stato per l'espletamento delle funzioni vicarie;</p> <p>b) funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della Polizia di Stato per la preposizione all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine ed all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza;</p> <p>4. Al dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie può essere delegata la sovrintendenza a determinati uffici o servizi.</p> <p>4. Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attività di</p>
--	--

controllo interno e può essere, altresì, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività.;

~~5. Le questure aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, determinato a norma del comma 7. In quanto sedi di particolare rilevanza, individuate a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2004, n. 334, alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C.~~

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lett. b), con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilità correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2);

~~6. In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo, all'occorrenza, l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti. **ABROGATO**~~

~~7. Con le modalità di cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.~~

7. Con le modalità di cui all'articolo 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri

uffici dipendenti dalle questure.

ARTICOLO INSERITO

Art. 3-bis (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza).

1. Le questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, può modificare l'individuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non può in ogni caso essere superiore ad otto.
3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica.
4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'interno può prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili è affidata a dirigenti di seconda fascia dell'Area 1 dell'Amministrazione civile dell'interno. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.

TESTO VIGENTE

Art. 4 (Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera, e di polizia postale e delle comunicazioni)

1. Per le attività di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni sono istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, uffici di livello dirigenziale commisurato all'ambito della rispettiva competenza, anche territoriale, ed al rilievo delle connesse responsabilità, per le funzioni di pianificazione, organizzazione e direzione coordinata dei servizi di polizia attinenti alla specialità, svolti dagli uffici in cui gli stessi sono rispettivamente articolati.
2. Fermi restando i doveri di riferimento ad altre autorità ed organi, derivanti dai rapporti di dipendenza anche funzionale o di collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti agli uffici di cui al comma 1 riferiscono tempestivamente al questore su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
3. Gli appartenenti agli uffici di cui al comma 1 concorrono, nell'ambito dei compiti inerenti alla specialità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia svolte dagli uffici di cui all'articolo 3, secondo le disposizioni impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza, anche al fine del coordinamento tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre l'ambito provinciale e, nell'ambito dei servizi dallo stesso disposti, dal questore.
4. All'articolazione territoriale e funzionale degli uffici di cui al comma 1, alla definizione dei relativi compiti con le connesse dipendenze o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione di personale, nonché a quella logistica e di mezzi, quando non fornita dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si provvede con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

MODIFICHE

IDENTICO

TESTO VIGENTE	MODIFICHE
<p>Art. 5 (Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli ispettorati di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza., provvedono alle speciali esigenze di collegamento o raccordo con le Alte autorità interessate e con gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando i compiti delle questure e fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento che prevedono altri uffici o reparti di polizia ed i relativi compiti. 2. Gli ispettorati di cui al comma 1, provvedono in particolare, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da disposizioni di legge o di regolamento, alle speciali esigenze di protezione e di vigilanza di seguito indicate: <ol style="list-style-type: none"> a) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Vaticano", per le attività di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri palazzi e della Città del Vaticano spettanti alle autorità italiane e per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con le competenti autorità della Santa Sede; b) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "palazzo Chigi", per la protezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la vigilanza della sede del Governo, per i compiti di sicurezza previsti dall'ordinamento della medesima Presidenza, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri'; c) gli Ispettorati di pubblica sicurezza "Camera dei Deputati" e "Senato della Repubblica", per la protezione dei Presidenti e per la vigilanza delle sedi del Parlamento, per i compiti di polizia di cui sono richiesti dai competenti organi della Camera e del Senato, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con i Segretari generali delle rispettive Camere. 3. È parimenti istituito per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", per la protezione del Ministro dell'interno e dei sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Un Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, privo di competenza territoriale e posto anch'esso alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, assicura la protezione e la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione e cura le relazioni dirette con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto e ad ogni altra materia di comune interesse, nonché l'esecuzione dei servizi connessi alle predette attività. 5. Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza di cui al comma 4, è preposto un dirigente della Polizia di Stato con qualifica fino a dirigente superiore. 6. Per speciali esigenze di collegamento e per l'assolvimento di speciali funzioni o compiti di sicurezza possono essere istituiti: <ol style="list-style-type: none"> a) ulteriori ispettorati e uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, in relazione alla peculiarità degli organi da tutelare e delle rispettive attribuzioni e prerogative, istituiti e ordinati con decreto del Ministro dell'Interno, previa intesa con l'organo di direzione politica dell'Amministrazione o Istituzione interessata; 	<p>IDENTICO</p>

- b) speciali articolazioni degli uffici territoriali o di uffici dipendenti dal dipartimento della pubblica sicurezza, istituiti e ordinati, in relazione ai compiti da espletare, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, previa intesa con l'organo amministrativo di vertice dell'Amministrazione o Istituzione interessata.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE
<p>Art. 6 (Supporto tecnico-logistico decentrato).</p> <p>1. Il supporto tecnico-logistico decentrato è svolto alle dirette dipendenze della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Esso attiene:</p> <p>a) alle funzioni di direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione, posti alle loro dipendenze gerarchico-funzionali, ed a quelle di indirizzo di ogni altro ufficio o magazzino istituiti per le esigenze logistiche, strumentali, di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno, posti alle loro dipendenze funzionali;</p> <p>b) al concorso nelle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse strumentali e logistiche ed alle relative verifiche;</p> <p>c) al supporto logistico per il personale medico e tecnico designato per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando l'esclusiva dipendenza, in ragione delle specifiche funzioni, dall'Ufficio centrale ispettivo.</p> <p>2. L'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico-logistico è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definendo gli incarichi di livello dirigenziale nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti della Polizia di Stato.</p> <p>3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 è, altresì, disposta la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle funzioni amministrative a supporto delle attività istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e può essere stabilito che si provveda alla definizione, sino al loro esaurimento, delle pratiche in corso alla data di soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.</p>	<p>SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:</p> <p>Art. 6 (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio)</p> <p>1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio è svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza:</p> <p>a) centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</p> <p>b) centri elettronici ed informatici;</p> <p>c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;</p> <p>d) centri motorizzazione;</p> <p>e) centri infrastrutture.</p> <p>2. Gli uffici di cui al comma 1 concorrono al monitoraggio e all'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, alla pianificazione e programmazione degli acquisti e dei lavori, alla successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE
<p>Art. 7 (Coordinamento sanitario).</p> <p>1. I Centri sanitari polifunzionali provvedono alle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nei riguardi degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali ed alla programmazione, nell'ambito delle direttive della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	<p>SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:</p> <p>Art. 7 (Uffici di coordinamento sanitario)</p> <p>1. Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed è parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche.</p> <p>2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato.</p> <p>3. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.</p>

ARTICOLO INSERITO

Art. 7-bis (Centri Sanitari Polifunzionali)

1. **I centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attività diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell'idoneità al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio.**

ARTICOLO INSERITO

Art. 7-ter (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali)

1. **Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE
<p>Art. 8 (Individuazione degli uffici di livello dirigenziale)</p> <p>1. Per assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno individua con propri decreti i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato, nonché, ove occorra, ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo - contabili, con l'osservanza delle vigenti disposizioni concernenti l'ordinamento del personale interessato.</p>	<p>IDENTICO</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE
<p>Art. 9 (Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)</p> <p>1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, per quanto non già previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'ambito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) degli organici complessivi della Polizia di Stato, b) delle complessive assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione pubblica sicurezza, c) dei posti di funzione individuati a norma dell'articolo 8, d) delle dotazioni tecnico - logistiche esistenti, e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie. <p>2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno Autorità nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.</p>	<p>IDENTICO</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE
<p>Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)</p> <p>1. Il Ministro dell'interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettorati o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera b). Le attribuzioni dell'Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non</p>	<p>Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)</p> <p>1. Il Ministro dell'interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettorati o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera b). Le attribuzioni dell'Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non</p>

già trasferite ad altre articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti, articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia defunta a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove.
4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento, fino all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari volte ad aggiornare il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782:
 - a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 96)).
 - b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l'impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessità di assicurare la copertura dei posti per i quali è prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, è modificata con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. I provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n.

già trasferite ad altre articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti, articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia defunta a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove.
4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento, fino all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari volte ad aggiornare il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782:
 - a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 96)).
 - b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l'impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
5. ~~In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessità di assicurare la copertura dei posti per i quali è prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, è modificata con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti.~~ **In relazione a quanto previsto dall'articolo 3-bis, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessità di assicurare la copertura dei posti per i quali è prevista l'alternanza fra dirigenti generali di pubblica sicurezza e ufficiali di grado corrispondente**



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58, 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

<p>334, purché' sia assicurata, nell'ambito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, l'indisponibilità dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto articolo 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000.</p>	<p>dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza fissata dalla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è modificata con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. I provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, purché' sia assicurata, nell'ambito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, l'indisponibilità dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto articolo 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000.</p>
---	---

Roma, 12 ottobre 2019

La Segreteria Nazionale della FEDERAZIONE COISP